



la lucente spa®

Politica di Whistleblowing

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 08.11.2023

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. CONTESTO NORMATIVO.....	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO.....	4
4. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	4
5. CANALI DI TRASMISSIONE E TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI.....	5
6. TUTELA DEL SEGNALANTE.....	9
7. ESAME RACCOLTA CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	10
8. PUBBLICITÀ.....	11

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Lucente ha stabilito, documentato ed attuato il proprio sistema di gestione integrato in conformità agli standard applicabili ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001.

Inoltre, La Lucente ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs n.231/2001, nonché un Codice Etico aziendale.

La presente procedura disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità, violazioni del Modello Organizzativo 231 e delle procedure ad esso correlate, del Codice Etico, della Politica Anticorruzione o di Regolamenti aziendali, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, nel rispetto degli standard su elencati.

2. CONTESTO NORMATIVO

Il 30 novembre 2017 è entrato in vigore il decreto n. 179 per la tutela di autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico che privato.

La direttiva europea 2019/1937 del Parlamento Europeo, recepita dal legislatore interno in data 9 dicembre 2022, si è espressa in favore della protezione delle persone che segnalino violazione del diritto dell'unione.

La norma ISO 37001 al punto 8.9 definisce che siano attuate procedure affinché le persone possano segnalare in buona fede ed in via confidenziale violazioni o carenze del sistema di gestione della corruzione.

La norma SA 8000 al punto 9.6 chiede che siano attuate procedure affinché le persone e le parti interessate possano segnalare in buona fede ed in via confidenziale violazioni o carenze rispetto allo standard.

La Linea Guida Uni PdR 125 chiede che siano attuate procedure affinché le persone e le parti interessate possano segnalare in buona fede ed in via confidenziale violazioni o carenze rispetto allo standard.

La Società, visto l'art. 6, commi 2-bis, del Decreto, introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», ha pertanto inteso predisporre regole interne e strumenti di tutela nei confronti di quanti, in buona fede, effettuano segnalazioni di tal specie all'Organismo di Vigilanza.

La pronta segnalazione di comportamenti illeciti può consentire, infatti, alla Società di intervenire tempestivamente al fine di evitare conseguenze ulteriori, nonché di rinforzare, se del caso, i propri presidi di controllo interno.

Successivamente, la Società ha preso atto dell'entrata in vigore del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che attua la sopra citata direttiva europea 2019/1937, apportando rilevanti modifiche e novità in materia.

La Lucente S.p.A. ha quindi provveduto ad adeguarsi alla più recente normativa, tenendo conto anche delle linee guida emanate da ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Possono segnalare informazioni rilevanti ai sensi del successivo paragrafo (vd. infra) le persone appartenenti al contesto lavorativo di La Lucente S.p.A. e che rientrino nelle seguenti categorie:

- ✓ lavoratori subordinati;
- ✓ lavoratori autonomi;
- ✓ collaboratori a vario titolo;
- ✓ liberi professionisti e consulenti;
- ✓ volontari e tirocinanti, anche se non retribuiti;
- ✓ persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- ✓ titolari di quote della La Lucente S.p.A.

La possibilità di segnalare e di avvalersi delle misure di protezione richiamate dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, è prevista anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico con il segnalante non è ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con il segnalante.

4. OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Attraverso i canali di segnalazione interna messi a disposizione dalla Società (sui quali vd. diff. Infra) è possibile comunicare, con garanzia di riservatezza, informazioni riguardanti:

- ✓ condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, c.d. "reati presupposto" (artt. 24 e ss.);
- ✓ violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da La Lucente S.p.A. ai sensi del D.lgs. 231/2001, anche se non aventi immediata rilevanza penale;
- ✓ violazioni del Codice Etico e delle Procedure Operative adottati da La Lucente S.p.A., anche se non aventi immediata rilevanza penale;
- ✓ violazioni della Sicurezza delle Informazioni: trattamento illecito dei dati in violazione del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, delle policy e dei

regolamenti aziendali, accesso abusivo ai sistemi informatici o telematici (art. 615-ter c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche (art. 617-quater c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), etc.

- ✓ violazioni del Sistema di Gestione Integrato, in conformità agli standard applicabili ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, UNI PdR 125, ISO 37001.

In particolare, è possibile segnalare informazioni apprese durante lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, ovvero durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

Il contenuto della segnalazione deve essere chiaro, preciso e circostanziato. In ogni caso, le misure di protezione previste per il segnalante si applicano anche in caso di infondatezza della segnalazione, se al momento della segnalazione la persona aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della procedura (vd. sopra).

5. CANALI DI TRASMISSIONE E TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere presentate con diverse modalità:

- a. lettera con dicitura riservata/personale indirizzata all' OdV de La Lucente Via dei Gerani 6 – 70026 Modugno,
- b. canale on-line sul sito internet de La Lucente S.p.A.,
- c. oralmente, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con l'OdV.

5.1. Segnalazioni tramite canale on-line

Nel caso di segnalazione tramite canale on-line, il segnalante ottiene un codice identificativo univoco, che garantisce la riservatezza della sua identità, da utilizzare per essere informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata e sull'esito dell'eventuale istruttoria.

È onere del segnalante conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

Il segnalante ha diritto all'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione della stessa da parte dell'OdV (art. 9, par. 1, lett. b) Dir. 2019/1937/UE).

Qualora il segnalante abbia indicato le proprie generalità e il proprio indirizzo e-mail all'atto della trasmissione della segnalazione, riceverà tale notifica sulla casella di posta elettronica indicata entro 7 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di segnalazione anonima, in cui le generalità del segnalante non sono note, sarà in ogni caso possibile per quest'ultimo visualizzare lo step del processo

relativo alla presa in carico della segnalazione da parte dell'OdV entro 7 giorni dal ricevimento, accedendo al sistema con il proprio codice identificativo univoco.

I tempi previsti per la conclusione del procedimento, sono di 3 mesi dal ricevimento della segnalazione.

5.2. Segnalazioni tramite posta cartacea

Il segnalante che intenda avvalersi della posta raccomandata per inviare all'Organismo di Vigilanza la propria segnalazione su supporto cartaceo è chiamato a farlo aderendo alle specifiche cautele e alle istruzioni operative di seguito riportate:

1. in una prima busta indicare i propri dati identificativi e quelli di eventuali parenti, amici colleghi o "facilitatori" che – in quanto appartenenti al medesimo contesto lavorativo – potrebbero subire ritorsioni a causa della segnalazione, unitamente a una copia del documento di riconoscimento della persona segnalante;
2. in una seconda e separata busta illustrare in modo chiaro e circostanziato le informazioni e gli elementi oggetto di segnalazione, senza indicare alcun dato identificativo proprio o di persone diverse da quella o quelle alle quali sono attribuite le condotte illecite/irregolari;
3. chiudere entrambe le buste e inserirle in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura "riservata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 della La Lucente S.p.A.";
4. trasmettere la terza busta, contenente le prime due, utilizzando il servizio posta raccomandata con "ricevuta di avvenuta consegna". Dalla ricezione del riscontro di avvenuta consegna, decorrono i tre mesi di tempo entro i quali l'Organismo di Vigilanza dovrà dare adeguato seguito alla segnalazione.

N.B.: avere cura di indicare nella prima busta i dati di contatto sui quali il segnalante desidera ricevere aggiornamenti sull'andamento e lo stato della segnalazione. In assenza, potrebbe non essere possibile per l'Organismo di Vigilanza restituire tali riscontri.

5.3. Segnalazioni orali

In alternativa alle modalità su indicate, l'interessato può effettuare una segnalazione interna anche in forma orale, domandando la fissazione di un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza offrirà la sua disponibilità a svolgere l'incontro entro un termine ragionevole di tempo dalla richiesta. Le modalità e i tempi dell'incontro saranno definiti in coerenza con l'obiettivo di tutelare la riservatezza circa l'identità del segnalante, ad es. fissando il luogo dell'incontro al di fuori dei locali aziendali o comunque "da remoto". Tali incontri saranno documentati mediante chiara e

completa verbalizzazione a cura dell'Organismo di Vigilanza. Per ragioni di sicurezza e tutela della riservatezza sarà vietato, in questi casi, ricorrere a sistemi di video e/o fono registrazione, salvo che gli strumenti impiegati non garantiscano i più elevati standard di sicurezza informatica e conformità al Reg. UE 2016/679.

5.4. Canali di segnalazione esterna

Ai sensi dell'art. 7, D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC"), attiva un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le "segnalazioni esterne" sono pertanto quelle che l'interessato può rivolgere direttamente nei confronti di ANAC. In particolare, la segnalazione può essere presentata in forma scritta utilizzando l'apposita piattaforma informatica reperibile sul sito internet istituzionale dell'Autorità.

Alla data in cui si redige la presente procedura, la piattaforma è accessibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

In alternativa l'interessato può effettuare la segnalazione esterna anche in forma orale:

1. avvalendosi delle linee telefoniche dedicate;
2. utilizzando i sistemi di messaggistica vocale appositamente predisposti;
3. domandando la fissazione di un incontro diretto con i funzionari di ANAC.

5.4.1. Condizioni per poter effettuare la segnalazione esterna ad ANAC

I suddetti canali di segnalazione esterna possono essere utilizzati esclusivamente in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna predisposto dalla Società non è attivo oppure, anche se attivo, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4, D.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi della presente procedura, ma la stessa non ha avuto seguito (i.e. non è stato ricevuto alcun riscontro entro i termini previsti);
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, laddove decidesse di effettuare una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, laddove decidesse di effettuare una segnalazione interna, da ciò conseguirebbe per lei un rischio di ritorsioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I canali di segnalazione esterna possono essere utilizzati esclusivamente per comunicare ad ANAC informazioni relative a:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

N.B.: non è prevista, pertanto, la possibilità di segnalare direttamente ad ANAC comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello organizzativo adottato ai sensi del medesimo D.lgs. cit.

5.5. Divulgazione pubblica

Con il termine “divulgazione pubblica” si vuole intendere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il comportamento di chi rende pubbliche informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo precedente tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 15, D.lgs. 24/2023, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica può avvalersi di tutte le misure di protezione comunemente previste per chi si avvalga di un canale di segnalazione interno od esterno. Tuttavia, affinché gli siano estese tali tutele, la divulgazione pubblica deve avvenire alle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna nei casi previsti (condizioni) dal paragrafo precedente, senza tuttavia ottenere un riscontro dagli uffici preposti entro il termine di tre mesi e sette giorni dalla trasmissione della segnalazione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

La possibilità di ricorrere alla divulgazione pubblica avvalendosi delle tutele e delle misure di protezione previste è ammessa esclusivamente con riferimento alla diffusione di informazioni relative a:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero

- degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

N.B.: non è prevista, pertanto, la possibilità di divulgare – avvalendosi delle misure di protezione e delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023 – comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello organizzativo adottato ai sensi del medesimo D.lgs. cit.

6. TUTELA DEL SEGNALANTE

Il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, prevede specifiche misure di protezione a favore delle persone segnalanti (c.d. "whistleblower"), nonché a tutela dei seguenti ulteriori soggetti:

- i c.d. "facilitatori", ossia le persone fisiche che abbiano assistito una persona segnalante nel processo di segnalazione, operando all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

La Lucente S.p.A. riconosce e fa proprie le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023, comminando sanzioni nei confronti di chiunque le violi ponendo in essere atti discriminatori o ritorsivi nei confronti dei segnalanti. In particolare, si ricorda che il D.lgs. cit. prevede il divieto assoluto di ritorsioni, quali a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

6.1. Garanzia di riservatezza

È sempre garantita la riservatezza sull'identità del segnalante. In nessun caso, pertanto, l'identità del segnalante sarà divulgata o rivelata a terzi senza il suo preventivo, espresso e formale consenso¹.

Durante le attività di indagine sulla segnalazione è, inoltre, garantita la riservatezza sull'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, sul contenuto della stessa e sulla relativa documentazione a supporto, nonché sul fatto stesso della segnalazione.

La riservatezza sull'identità della persona coinvolta e della persona menzionata, sul contenuto e sul fatto della segnalazione, nonché sulla documentazione inerente, può essere derogata – in tutto o in parte – in caso di accertata fondatezza della segnalazione (in termini di ragionevolezza), anche al fine di consentire l'attivazione degli opportuni e ulteriori accertamenti nell'ambito degli eventuali procedimenti disciplinari, giuslavoristici, civili, penali o amministrativi.

7. ESAME RACCOLTA CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono di competenza dell' Organismo di Vigilanza, il quale vi provvede nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e riservatezza ed effettuando ogni

¹ Nei casi in cui l'eventuale procedimento disciplinare a carico della persona coinvolta dalla segnalazione sia fondato interamente o in maniera prevalente sulla segnalazione, il mancato consenso del segnalante a rivelare la propria identità determinerà l'impossibilità a procedere nella contestazione.

attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante – se conosciuto – e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

L'OdV esamina le segnalazioni ricevute effettuando una istruttoria preliminare al fine di verificare l'esistenza di dati ed informazioni utili a circostanziarne l'accaduto.

Qualora dall'analisi preliminare non emergano elementi sufficientemente circostanziati o risulti infondato il richiamo dei fatti, la segnalazione viene archiviata.

Laddove emergano elementi utili e sufficienti perché la segnalazione venga ritenuta fondata verrà avviata la successiva fase di approfondimento.

Al termine degli approfondimenti l'OdV informa l'organo amministrativo di quanto emerso, proponendo, nel caso in cui ricorrano le condizioni, le opportune azioni disciplinari.

Ogni informazione, segnalazione o report previsti dal sistema sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

L'OdV definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.

I dati e le informazioni conservate nel database possono essere messi a disposizione dall'OdV agli Organi competenti.

L'OdV conserva i dati e i documenti relativi ad ogni segnalazione per 36 mesi dal ricevimento, fatte salve esigenze di carattere giudiziario che giustifichino un tempo di retention superiore. I dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR.

8. PUBBLICITÀ

La diffusione della presente procedura è assicurata dal Compliance Manager, che ne cura l'informazione verso i primi livelli dell'organizzazione, i quali a loro volta sono tenuti ad informare i propri riporti.

In particolare, la presente procedura:

- a) è pubblicata in una sezione dedicata del sito internet aziendale, la stessa dalla quale è possibile accedere al canale informatico (piattaforma) di segnalazione (<https://digitalroom.bdo.it/lalucente/home.aspx>);
- b) è affisa in formato cartaceo presso i locali aziendali frequentati dai lavoratori, nonché dai rappresentanti di fornitori e clienti, dai consulenti, ecc.
- c) è oggetto di periodiche sessioni formative, volte a illustrarne il funzionamento (anche con l'ausilio di esemplificazioni e dello studio di casi pratici).



la lucente spa®

Whistleblowing Policy

Approved by Board of Directors on 08.11.2023

TABLE OF CONTENTS

1. PURPOSE AND SCOPE.....	3
2. REGULATORY ENVIRONMENT	3
3. SUBJECTIVE SCOPE.....	4
4. SUBJECT AND CONTENT OF THE REPORT	4
5. TRANSMISSION CHANNELS AND PROCESSING OF REPORTS.....	5
6. PROTECTION OF THE REPORTER	8
7. EXAMINATION COLLECTION PRESERVATION AND STORAGE OF INFORMATION.....	10
8. ADVERTISING.....	11

1. PURPOSE AND SCOPE

La Lucente has established, documented and implemented its integrated management system in accordance with the applicable standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001.

In addition, La Lucente has adopted an Organization, Management and Control Model in accordance with Legislative Decree No. 231/2001, as well as a company Code of Ethics.

This procedure governs the process of receiving, analyzing and processing reports of unlawful conduct or irregularities, violations of the 231 Organizational Model and related procedures, the Code of Ethics, the Anti-Corruption Policy or Company Regulations, from anyone sent or transmitted, even anonymously, in compliance with the standards listed above.

2. REGULATORY ENVIRONMENT

On November 30, 2017, Decree No. 179 came into force for the protection of whistleblowers who report crimes or irregularities that come to their attention in the context of a public or private employment relationship.

European Directive 2019/1937 of the European Parliament, which was transposed by the domestic legislature on December 9, 2022, expressed support for the protection of persons who report violations of union law.

ISO 37001 standard 8.9 defines that procedures are implemented for people to report violations or deficiencies in the corruption management system in good faith and in confidence.

SA 8000 standard 9.6 calls for procedures to be in place for persons and parties concerned to report in good faith and in confidence violations or deficiencies against the standard.

The Uni PdR 125 Guideline calls for procedures to be put in place for persons and interested parties to report in good faith and in confidence violations or deficiencies against the standard.

The Company, having regard to Article 6, paragraphs 2-bis, of the Decree, introduced by Law No. 179 of November 30, 2017 on "Provisions for the protection of the authors of reports of crimes or irregularities of which they have become aware in the context of a public or private employment relationship," has therefore intended to set up internal rules and tools for the protection of those who, in good faith, make reports of this kind to the Supervisory Board.

Prompt reporting of unlawful conduct can, in fact, enable the Company to intervene promptly in order to avoid further consequences, as well as to reinforce, where appropriate, its internal control safeguards.

Subsequently, the Company has taken note of the entry into force of Legislative Decree No. 24 of March 10, 2023, which implements the aforementioned European Directive 2019/1937, making significant changes and innovations in this area.

La Lucente S.p.A. has therefore taken steps to comply with the most recent legislation, also taking into account the guidelines issued by ANAC in Resolution No. 311 of July 12, 2023.

3. SUBJECTIVE SCOPE

Persons belonging to the working environment of La Lucente S.p.A. and falling into the following categories may report relevant information under the following paragraph (see below):

- employees;
- self-employed workers;
- collaborators in various capacities;
- freelancers and consultants;
- volunteers and trainees, even if unpaid;
- persons with functions of administration, management, control, supervision or representation;
- holders of shares in La Lucente S.p.A.

The possibility of reporting and availing oneself of the protection measures referred to in Legislative Decree No. 24 of March 10, 2023, is also provided if the reporting occurs in the following cases:

- when the legal relationship with the reporter has not yet begun;
- during the probationary period;
- after the dissolution of the legal relationship with the reporter.

4. SUBJECT AND CONTENT OF THE REPORT

Through the internal reporting channels made available by the Company (on which see diff. Infra) it is possible to communicate, with a guarantee of confidentiality, information regarding:

- unlawful conduct relevant under Legislative Decree 231/2001, so-called "predicate offenses" (Art. 24 et seq.);
- violations of the Organization, Management and Control Model adopted by La Lucente S.p.A. pursuant to Legislative Decree 231/2001, even if not of immediate criminal relevance;
- violations of the Code of Ethics and Operating Procedures adopted by La Lucente S.p.A., even if they do not have immediate criminal relevance;
- violations of Information Security: unlawful processing of data in violation of Regulation (EU) 2016/679 - GDPR, company policies and regulations, unauthorised access to computer or telematic systems (Article 615-ter of the Italian Criminal Code), unlawful interception, obstruction or interruption of computer and telematic communications (Article 617-quater of the Italian Criminal Code), damage to

information, data and computer programmes (Article 635-bis of the Italian Criminal Code), etc.

- violations of the Integrated Management System, in compliance with the applicable standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, UNI PdR 125, ISO 37001.

In particular, it is possible to report information learned during the performance of one's work or professional activity, or during the selection process or other pre-contractual stages.

The content of the report must be clear, precise and circumstantiated. In any case, the protection measures provided for the whistleblower apply even if the report is unfounded, if at the time of the report the person had reasonable grounds to believe that the information about violations was true and fell within the objective scope of the procedure (see above).

5. TRANSMISSION CHANNELS AND PROCESSING OF REPORTS

Reports can be submitted in several ways:

- a. letter with confidential/personal wording addressed to the SB of La Lucente Via dei Gerani 6 - 70026 Modugno,
- b. online channel on the website of La Lucente S.p.A.,
- c. orally, at the request of the reporting person, through a face-to-face meeting with the SB.

5.1. Reports via online channel

In the case of reporting through an online channel, the reporter is given a unique identification code, which guarantees the confidentiality of his or her identity, to be used to be informed about the processing status of the report sent and the outcome of any investigation.

It is the onus of the reporter to carefully preserve the unique identification code of the report, since, in case of loss, the same cannot be retrieved or duplicated in any way.

The reporter is entitled to acknowledgement of receipt of the report within seven days of its receipt by the SB (Art. 9(1)(b) Dir. 2019/1937/EU).

If the reporter has indicated his or her personal details and e-mail address when transmitting the report, he or she will receive such notification on the e-mail box indicated within 7 days of its receipt by the Supervisory Board.

In the case of an anonymous report, in which the identity of the reporter is not known, it will in any case be possible for the latter to view the step of the process related to the taking charge of the report by the Supervisory Board within 7 days of receipt, by accessing the system with its unique identification code.

The expected time frame for the conclusion of the process, is 3 months from the receipt of the report.

5.2. Reports by paper mail

The whistleblower who intends to make use of registered mail to send his or her report to the Supervisory Board in paper form is called upon to do so by adhering to the specific precautions and operational instructions below:

1. in a first envelope, indicate one's own identifying data and those of any relatives, friends, colleagues or "facilitators" who - because they belong to the same work context - could suffer retaliation as a result of the report, together with a copy of the reporting person's identification document;
2. in a second and separate envelope, clearly and circumstantially explain the information and elements that are the subject of the report, without indicating any identifying information of their own or of persons other than the person or persons to whom the illegal/irregular conduct is attributed;
3. close both envelopes and place them in a third envelope that bears on the outside the words "Reserved for the attention of the Supervisory Board ex Legislative Decree 231/2001 of La Lucente S.p.A."
4. transmit the third envelope, containing the first two, using the registered mail service with "receipt of delivery". From the receipt of the acknowledgement of delivery, the three-month period of time within which the Supervisory Board must take appropriate action on the report begins.

N.B.: Take care to indicate in the first envelope the contact details on which the reporter wishes to receive updates on the progress and status of the report. In their absence, it may not be possible for the Supervisory Board to return such feedback.

5.3. Oral reports

As an alternative to the above methods, the person concerned may also make an internal report orally, requesting the scheduling of a direct meeting with the Supervisory Board.

The Supervisory Board will offer its willingness to hold the meeting within a reasonable period of time from the request. The manner and timing of the meeting will be defined consistent with the objective of protecting confidentiality about the identity of the reporter, e.g., by setting the place of the meeting outside company premises or otherwise "remotely." Such meetings will be documented through clear and complete verbalization by the Supervisory Board. For reasons of security and confidentiality protection, it will be forbidden to use video and/or phono recording systems in such cases, unless the tools used guarantee the highest standards of IT security and compliance with EU Reg. 2016/679.

5.4. External signaling channels

Pursuant to Article 7, Legislative Decree No. 24 of March 10, 2023, the National Anticorruption Authority (hereinafter "ANAC"), activates an external reporting channel that guarantees, including through the use of encryption tools, the confidentiality of the identity of the reporting person, the person involved and the

person mentioned in the report, as well as the content of the report and the related documentation.

Therefore, "external reports" are those that the person concerned can address directly to ANAC. In particular, the report can be submitted in written form using the special computer platform available on the institutional website of the Authority.

As of the date of this writing, the platform is accessible at the following link:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Alternatively, the interested party may also make the external report orally:

1. making use of the dedicated telephone lines;
2. by using the specially prepared voice messaging systems;
3. by requesting the scheduling of a direct meeting with ANAC officials.

5.4.1. Conditions for being able to make the external report to ANAC

The aforementioned external reporting channels can only be used in the presence of one or more of the following conditions:

- the internal reporting channel prepared by the Company is not active or, even if active, does not comply with the provisions of Article 4, Legislative Decree 24/2023;
- the reporting person has already made an internal report in accordance with this procedure, but the same has not been followed up (i.e. no feedback has been received within the prescribed time limit);
- the reporting person has reasonable grounds to believe that, should he or she decide to make an internal report, the report would not be effectively followed up;
- the reporting person has reasonable grounds to believe that, should he or she decide to make an internal report, it would result in a risk of retaliation for him or her;
- the reporting person has reasonable grounds to believe that the violation may pose an imminent or obvious danger to the public interest.

External reporting channels may be used exclusively to communicate information to ANAC regarding:

- offenses that fall within the scope of the European Union or national acts listed in the Annex to Legislative Decree No. 24 of March 10, 2023, or national acts that constitute implementation of the European Union acts listed in the Annex to Directive (EU) 2019/1937;
- acts or omissions affecting the financial interests of the Union referred to in Article 325 of the Treaty on the Functioning of the European Union;
- acts or omissions concerning the internal market, referred to in Article 26(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union;
- acts or conduct that frustrate the object or purpose of the provisions set forth in Union acts in the above areas.

N.B.: Therefore, there is no provision for directly reporting to ANAC unlawful conduct relevant under Legislative Decree 231/2001, or violations of the Organizational Model adopted under the same Legislative Decree cited above.

5.5. Public disclosure

The term "public disclosure" is intended to mean, pursuant to Article 2, Paragraph 1(f), Legislative Decree No. 24 of March 10, 2023, the conduct of a person who makes public information about the violations referred to in the preceding paragraph through print or electronic media or otherwise through means of dissemination capable of reaching a large number of people.

- Pursuant to Article 15, Legislative Decree No. 24/2023, the reporting person who makes a public disclosure may avail himself of all the protection measures commonly provided for those who make use of an internal or external reporting channel. However, for these protections to be extended to him, the public disclosure must be made under the following conditions: the reporting person has previously made an internal and external report, or has directly made an external report in the cases provided for (conditions) in the preceding paragraph, but has not obtained a response from the relevant offices within the period of three months and seven days from the transmission of the report
- the reporting person has well-founded reason to believe that the violation may constitute an imminent or obvious danger to the public interest;
- the reporting person has well-founded reason to believe that the external report may pose a risk of retaliation or may not be effectively followed up due to the specific circumstances of the concrete case.

The possibility of resorting to public disclosure making use of the safeguards and protection measures provided is allowed exclusively with reference to the dissemination of information relating to:

- unlawful acts falling within the scope of the European Union or national acts specified in the Annex to Legislative Decree No. 24 of March 10, 2023, or national acts constituting implementation of the European Union acts specified in the Annex to Directive (EU) 2019/1937;
- acts or omissions affecting the financial interests of the Union referred to in Article 325 of the Treaty on the Functioning of the European Union;
- acts or omissions concerning the internal market, referred to in Article 26(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union;
- acts or conduct that frustrate the object or purpose of the provisions set forth in Union acts in the above areas.

N.B.: Therefore, there is no provision for disclosure - availing itself of the protection measures and safeguards provided for in Legislative Decree 24/2023 - of unlawful conduct relevant under Legislative Decree 231/2001, or violations of the Organizational Model adopted pursuant to the aforementioned Legislative Decree.

6. PROTECTION OF THE REPORTER

Legislative Decree No. 24 of March 10, 2023, provides for specific protection measures in favor of reporting persons (so-called "whistleblowers"), as well as for the protection of the following additional individuals:

- the so-called "facilitators," i.e., individuals who have assisted a whistleblower in the reporting process, operating within the same work context;
- people from the same work environment as the reporting person and who are related by a stable emotional or kinship link within the fourth degree;
- co-workers of the reporting person and who have a usual and current relationship with that person;
- entities owned by or for which the reporting person works, as well as entities that operate in the same work environment as the reporting person.

La Lucente S.p.A. recognizes and adopts the protection measures provided for by Legislative Decree 24/2023, imposing sanctions against anyone who violates them by carrying out discriminatory or retaliatory acts against whistleblowers. In particular, it should be noted that the aforementioned Legislative Decree provides for the absolute prohibition of retaliation, such as but not limited to :

- dismissal, suspension or equivalent measures;
- demotion in rank or non-promotion;
- the change of duties, change of place of work;
- the reduction of salary, change of working hours;
- suspension of training or any restriction on access to training;
- the negative merit notes or negative references;
- the adoption of disciplinary measures or other sanction, including fines;
- coercion, intimidation, harassment or ostracism;
- discrimination or otherwise unfavorable treatment;
- the failure to convert a fixed-term employment contract into an employment contract of indefinite duration, where the employee had a legitimate expectation of such conversion;
- the non-renewal or early termination of a fixed-term employment contract;
- damage, including to a person's reputation, particularly on social media, or economic or financial harm, including loss of economic opportunity and loss of income;
- improper listing on the basis of a formal or informal sector or industry agreement, which may result in the person being unable to find employment in the sector or industry in the future;
- the early termination or cancellation of a contract for the supply of goods or services;
- the cancellation of a license or permit;
- the request for submission to psychiatric or medical examinations.

6.1. Guarantee of confidentiality

Confidentiality about the identity of the reporter is always guaranteed. Under no circumstances, therefore, will the identity of the reporter be disclosed or revealed to third parties without his or her prior, express and formal consent¹.

During the investigation of the report, confidentiality is also guaranteed on the identity of the person involved and the person mentioned in the report, the content of the report and its supporting documentation, and the fact of the report itself.

Confidentiality on the identity of the person involved and the person mentioned in the report, on the content and fact of the report, as well as on the inherent documentation, may be waived - in whole or in part - in the event that the report is found to be well-founded (in terms of reasonableness), also in order to enable the activation of the appropriate and further investigations as part of any disciplinary, labor, civil, criminal or administrative proceedings.

7. EXAMINATION COLLECTION PRESERVATION AND STORAGE OF INFORMATION

The verification activities regarding the validity of the circumstances represented in the report are the responsibility of the Supervisory Board, which does so in accordance with the principles of fairness, impartiality and confidentiality and carrying out any activity deemed appropriate, including the personal hearing of the reporter - if known - and any other persons who may report on the facts reported.

The SB examines the reports received by conducting a preliminary investigation in order to verify the existence of useful data and information to substantiate the incident.

If the preliminary analysis does not reveal sufficiently circumstantiated elements or the recall of facts is unfounded, the report is dismissed.

Where useful and sufficient elements emerge for the report to be considered well-founded, the next phase of in-depth investigation will be initiated. At the end of the investigations, the Supervisory Board informs the administrative body of its findings, proposing, if the conditions are met, the appropriate disciplinary actions.

Any information, reports or reports required by the system are kept by the Supervisory Board in a special computer and/or paper database.

The Oversight Board shall define by appropriate internal provision criteria and conditions for access to the database.

The data and information stored in the database can be made available by the SB to the relevant bodies.

The SB retains the data and documents related to each report for 36 months after receipt, unless judicial requirements justify a longer retention time. The personal and sensitive data contained in the report will be processed in compliance with data protection regulations and the GDPR Policy.

¹ In cases where any disciplinary proceeding against the person involved in the report is based wholly or predominantly on the report, the failure of the reporter to consent to disclose his or her identity will result in the inability to proceed with the charge.

8. ADVERTISING

The dissemination of this procedure is ensured by the Compliance Manager, who takes care of its information to the top levels of the organization, which in turn are required to inform their subordinates.

In particular, this procedure:

- a. is published in a dedicated section of the company's website, the same from which the information channel (platform) of reporting (<https://digitalroom.bdo.it/lalucente/home.aspx>) can be accessed;
- b. is posted in hard copy at company premises frequented by workers, as well as by representatives of suppliers and customers, consultants, etc.; and
- c. is the subject of periodic training sessions, aimed at illustrating its operation (including with the help of exemplifications and the study of practical cases).